

REGOLAMENTO ELETTORALE

FONDO DI SOLIDARIETA' INTEGRATIVO – SETTORE COMMERCIALE

Art. 1 – Norme generali.

Il presente Regolamento disciplina la materia per l'elezione dei rappresentanti dei soci nell'Assemblea, secondo l'art. 16, primo comma, dello Statuto e ad integrazione del medesimo.

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo.

Fatta eccezione per la specifica disciplina relativa ai rappresentanti dei soci sostenitori aziende, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci beneficiari che risultano iscritti al Fondo alla data di indizione delle elezioni, di cui al successivo art. 3.

Art. 3 – Indizione delle elezioni.

Con la periodicità prevista dall'art 16 dello Statuto per il rinnovo dell'Assemblea, almeno tre mesi prima dalla data prevista per il rinnovo medesimo (entro il 31 marzo 2019 per la sua prima costituzione), il Comitato Direttivo con apposita delibera indice le elezioni fissandone la data di svolgimento, inviando ai Soci una comunicazione avente ad oggetto termini e modalità per la presentazione delle candidature a componenti l'Assemblea del Fondo.

Entro quindici giorni dalla data della predetta comunicazione vengono inoltrate alla Commissione Elettorale le liste delle candidature:

- da parte dei soci sostenitori aziende, che designano congiuntamente un rappresentante qualora i dipendenti soci beneficiari siano complessivamente in numero inferiore a 50 , due rappresentanti qualora i predetti dipendenti soci siano in numero uguale o superiore a 50 ed inferiore a 200 , tre rappresentanti qualora i predetti dipendenti soci siano in numero uguale o superiore a 200 ;
- da parte dei soci sostenitori sindacati, congiuntamente o disgiuntamente tra loro;
- da parte di soci beneficiari, purché sottoscritte da almeno il 10 % dei soci appartenenti a tale categoria, *computati alla data della delibera di indizione delle elezioni.*

Le liste devono contenere l'indicazione del gruppo sottoscrittore, i nominativi dei candidati proposti con i relativi dati anagrafici.

Il presentatore della lista, munito di documento di identità, deve contestualmente segnalare l'indirizzo ed il numero di fax cui la Commissione Elettorale dovrà inviare le comunicazioni inerenti la lista.

Nella composizione delle liste dei candidati va garantita la presenza delle donne.

Ciascun candidato non può comparire in più di una lista che concorre alle elezioni.

Ciascuna lista composta di soci beneficiari può contenere un numero massimo di candidati pari a quello minimo dei delegati da eleggere aumentato di 1/3.

Il numero minimo di candidati da eleggere nell'ambito delle liste composte da soci beneficiari è di 12, eventualmente aumentato sino a 15 qualora i soci sostenitori aziende non presentino la loro lista o questa comprenda meno di tre nominativi.

Art. 4 — Sistema elettorale.

Le elezioni dei componenti dell'Assemblea dei Delegati sono effettuate mediante votazione con scrutinio segreto, con adozione del metodo proporzionale per liste concorrenti.

Art. 5 – Commissione elettorale.

La Commissione elettorale si insedia entro i quindici giorni successivi alle data di indizione delle elezioni. E' composta dal Presidente pro tempore del Fondo, cui si uniscono in qualità di membri tre soci beneficiari indicati dalle parti istitutive del Fondo. Tali membri non possono partecipare alle elezioni in qualità di candidati.

La Commissione elettorale, avvalendosi del supporto della Segreteria amministrativa del Fondo:

- riceve le liste dei candidati presentate, entro il termine previsto nell'art. 3, ne verifica la validità;
- definisce, sulla base delle liste valide, la scheda elettorale ed impartisce istruzioni sulle modalità di votazione;
- assicura la realizzazione del processo di votazione;
- procede al conteggio dei voti pervenuti e redige il verbale delle operazioni di spoglio e di avvenuta elezione con l'indicazione dei nominativi dei candidati eletti.

La Commissione Elettorale si riunisce su iniziativa del suo Presidente presso la sede indicata. Non possono far parte della Commissione Elettorale i candidati e i presentatori delle liste.

Le riunioni della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; le decisioni vengono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale la posizione per la quale si è espresso il Presidente.

La Commissione si scioglie con l'avvenuta proclamazione degli eletti.

Art. 6 – Modalità di votazione

La Commissione trasmette a ciascun Socio beneficiario elettore la scheda di elezione unitamente alle istruzioni per l'esercizio di voto, fissando il termine entro il quale le schede devono essere restituite al Fondo all'indirizzo della Sede.

Il voto si esercita scegliendo una sola lista, qualora ne siano presenti di concorrenti. Potranno inoltre essere indicate una o due preferenze (*in tal caso indicando un uomo e una donna*), tra i candidati appartenenti alla lista prescelta. Il voto di preferenza, quando non presente il voto di lista, vale anche come voto di lista.

L'indicazione di più preferenze a candidati di liste diverse rende nulle le preferenze, e, in assenza di voto di lista, non consente la valida attribuzione del voto ad alcuna delle liste.

Art.7 – Validità delle elezioni

Le elezioni sono valide a prescindere dal numero degli aventi diritto che effettivamente partecipa al voto.

Art.8 – Scrutinio e proclamazione dei risultati.

Ultimate le operazioni di voto, la Commissione Elettorale procede allo scrutinio.

Per quanto riguarda la lista dei soci sostenitori aziende, dichiara eletti i candidati presentati nella lista medesima.

Per le liste dei soci beneficiari la Commissione:

- ✦ verifica il numero di voti validi espressi dagli iscritti;
- ✦ determina il quorum necessario per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti, dividendo il numero dei voti validi espressi relativamente all'Assemblea per i rispettivi seggi da assegnare;
- ✦ attribuisce quindi a ciascuna lista un numero di seggi pari al numero di quozienti interi raggiunti dalla lista stessa, ottenuto dalla divisione dei voti ricevuti dalla lista per il quoziente, ed i seggi residui alle liste che hanno i resti maggiori (indipendentemente dall'aver raggiunto le stesse almeno un quoziente intero).

Nell'ambito di ciascuna lista sono eletti i candidati con il numero di preferenze più elevato fino a concorrenza del numero di eletti spettanti a ciascuna lista. A parità di numero di preferenze, ha la priorità il candidato anagraficamente più anziano.

Ultimato lo scrutinio la Commissione ne redige il verbale che, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, viene successivamente inviato al Comitato Direttivo del Fondo che lo raccoglie nel Registro dei Verbali dell'Associazione.

A cura del Comitato Direttivo, l'esito delle elezioni e della conseguente composizione dell' Organismo di rappresentanza dei soci del Fondo viene diffusa mediante pubblicazione sul sito internet dell' Associazione.

Art.9 - Subentro in caso di cessazione di un rappresentante.

Nel caso in cui il rappresentante di un socio sostenitore azienda decada per la perdita della qualifica di socio dell'azienda di appartenenza, *o venga a cessare dalla carica per una qualsiasi altra causa (dimissioni, grave impedimento, ecc.),* viene sostituito dalle restanti aziende socio con specifica comunicazione al Fondo.

Nel caso in cui un rappresentante dei soci beneficiari venga a cessare dalla carica per una qualsiasi causa (perdita della qualità di socio, dimissioni, grave impedimento, ecc.), subentra nella carica il primo candidato non eletto nella rispettiva lista di appartenenza.